



COMUNE DI VILLANOVAFRANCA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Risorgimento, 18 - 09020 Villanovafranca (SU)

Tel. 070-9307592/7627 - Fax 070-9367253

protocollo@pec.comune.villanovafranca.ca.it

Copia

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIALE

NUMERO 28 DEL 27/02/2021

OGGETTO:

Procedura di gara per affidamento in regime di concessione ai sensi dell'art. 60 del D.lgs., 50/2016, della gestione del servizio di Comunità Alloggio Anziani di Villanovafranca per complessi n. 3 anni mediante procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs 50/2016 - CIG. 85606843EB - Annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della L. n° 241/1990 della determinazione del Responsabile del servizio n. 693/444 del 22/12/2020, degli atti di gara e revoca R.D.O. n° rfq_368665

L'anno duemilaventuno del mese di febbraio del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

VISTO il decreto legislativo 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con Delibera del C.C. n° 55 del 10.11.2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. n. 40 del 15/12/2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 in data 04.01.2021, con il quale venivano attribuite alla Ragioniera Cotza Annarita, le funzioni e responsabilità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente al servizio socio assistenziale e diritto allo studio;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2021 in fase di predisposizione;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.ii.mm.;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali";

PREMESSO che il 03.10.1998 è divenuta operativa la Comunità Alloggio Anziani realizzata con fondi pubblici in parte del Comune e in parte concessi dalla RAS;

VISTO il Regolamento interno disciplinante le modalità di gestione della Comunità Alloggio approvato con delibera del C.C. n. 14/98 così come modificato con delibera del C.C. n. 8 del 29.02.2000, n. 39 del 26.11.2003 e n. 31 del 07.05.2007;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria integrata dell'Assessorato igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 1024 del 25.06.2001 con la quale è concessa l'autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale di cui all'oggetto per n. 11 (undici) utenti autosufficienti e parzialmente autosufficienti ai sensi dell'art. 41 della Legge Regionale 25.01.1988 n. 4, nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune di Villanovafranca;

VISTA la Legge Regionale 23.12.2005, n°23, art. 40 comma 1 il quale stabilisce che la realizzazione ed il funzionamento di servizi e strutture sociali e socio-sanitarie a ciclo semiresidenziale e residenziale, a gestione pubblica o privata, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte del comune territorialmente competente;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 134 del 23.10.2006 con la quale si autorizza al funzionamento la struttura socio-assistenziale residenziale quale Comunità Alloggio per Anziani per n° 15 (quindici) utenti autosufficienti e parzialmente autosufficienti ubicata in Via G. Galilei n. 27/29 nel Comune di Villanovafranca (VS);

VISTA la Delibera della G.C. n. 111 del 30/11/2020 con la quale si approva il progetto di gestione del servizio di comunità alloggio anziani che comprende:

a) Relazione tecnica sul servizio di gestione per l'affidamento in concessione (D. Lgs. N. 50/2016 e ss.ii.mm.) della gestione del servizio della comunità alloggio anziani di Villanovafranca; Periodo 2021 per complessivi tre anni + Allegato a Prospetto di gestione costi della comunità;

b) Procedura di gara prescelta e criteri di valutazione;

c) Capitolato speciale d'appalto con le condizioni e servizi minimi richiesti;

si stabiliscono i seguenti indirizzi cui dovrà attenersi il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale nella predisposizione degli atti amministrativi per la scelta del contraente:

1. Durata dell'affidamento in concessione del servizio di gestione della Comunità alloggio anziani: massimo 3 anni (36 mesi);

2. Canone di concessione annuale a base di gara su cui proporre l'aumento in sede di gara: massimo €. 2.000,00;

3. Rette mensili a carico degli ospiti della comunità alloggio:

non potranno essere superiori ai seguenti importi (stabiliti sulla base dei costi annuali di gestione della struttura):

- importo massimo €. 1.300,00 a carico dei residenti nel comune di Villanovafranca al momento dell'attivazione della comunità (agosto 1998);

- importo massimo €. 1.600,00 a carico degli ospiti NON residenti a Villanovafranca o che abbiano acquisito la residenza nel comune di Villanovafranca dal mese di settembre 1998

4. - Valore contrattuale presunto: €. 783.000,00 (settecentoottantatremilaeuro/00);

VISTA la determinazione del Responsabile del servizio Sociale n. 693/444 del 22/12/2020 con oggetto: *Bando di gara mediante procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Comunità alloggio per anziani di Villanovafranca. CIG 85606843EB. Determinazione a contrarre.*

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n° 694/445 del 23/12/2020 con cui si indiceva gara d'appalto con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento in regime di concessione (art. 164 del D. Lgs 50/2016) della gestione del servizio di Comunità Alloggio Anziani sita nel comune di Villanovafranca con decorrenza 2021 e per complessivi tre anni (categoria 25 servizi sanitari e sociali - CPV: 85311100-3 – Servizi di assistenza sociale con alloggio - CIG: 85606843EB) col criterio di cui all'art. 95 e s.m.i. a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo criteri di valutazione, con canone di concessione annuale a base di gara di €. 2.000,00, e si approvava contestualmente la documentazione di gara;

Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato nel seguente modo:

GUCE: dal 12/02/2021 al 22/03/2021;

GURI: dal 15/02/2021 Al 22/03/2021;

Sito istituzionale della Regione Autonoma Sardegna: dal 15/02/2021 al 22/03/2021;

Albo pretorio on line della stazione appaltante: dal 11/02/2021 al 22/03/2021;

Profilo del committente – sezione amministrazione trasparente – bandi e gare: dal 15/02/2021 al 22/03/2021;

Sito istituzionale dell'ANAC: dal 18/02/2021 Al 22/03/2021;

Piattaforma telematica CAT SARDEGNA: dal 11/02/2021 al 22/03/2021;

Due Quotidiani a tiratura nazionale e regionale: 16/02/2021;

Dato atto che, alla data odierna, sono pervenute numerose richieste di chiarimenti, da parte di plurimi operatori economici, in merito a questioni inerenti il costo della manodopera, i costi generali e di gestione della concessione, oltre che richieste di sopralluogo presso i luoghi di esecuzione;

Dato atto che il disciplinare di gara impone l'obbligo del sopralluogo presso i luoghi di esecuzione così come previsto all'art. 6;

Dato atto che l'art. 8, comma 1, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la

semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) dispone: In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:

b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;

Dato atto che è ancora in corso la grave emergenza sanitaria, dovuta alla pandemia da COVID-19, e che gli utenti delle case di riposo sono considerati soggetti particolarmente a rischio, onde per cui si ritiene doveroso attuare tutte le misure organizzative e procedurali volte alla loro protezione a salvaguardia della salute pubblica;

Dato atto che la documentazione progettuale posta a base di gara risulta effettivamente carente di alcuni elaborati previsti dall'art. 164 e seguenti del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., con particolare riferimento del Piano Economico Finanziario;

Dato atto che si rilevano vizi di legittimità in merito alla completezza delle informazioni progettuali oltre che difformità da quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 in quanto non si ritiene legittimo, per le motivazioni sopraindicate, sottoporre a rischio sanitario di contagio da COVID 19 gli utenti della casa di riposo a seguito dei potenziali sopralluoghi che possono essere eseguiti dagli operatori economici;

Dato atto che si rende pertanto necessaria una revisione generale del bando e del disciplinare di gara oltre ad un controllo approfondito della documentazione progettuale al fine di:

- preservare l'interesse pubblico alla fruizione dell'effettivo miglior servizio nel pieno rispetto delle regole disciplinante le gare ad evidenza pubblica;
- verificare e ricalcolare le stime economiche di progetto, con particolare riferimento ai costi della manodopera e ai costi generali di gestione;
- implementare la documentazione progettuale degli elaborati minimi richiesti dalle norme vigenti (con particolare riferimento agli artt. 164 e seguenti del D.Lgs N° 50/2016 e ss.mm.ii.);
- Disciplinare in maniera puntuale e circostanziata i sopralluoghi presso i luoghi di esecuzione, ed eventualmente escluderne l'obbligo, dato il periodo critico di emergenza sanitaria da COVID 19 che ha colpito in maniera determinante gli utenti delle case di riposo;

Dato atto che, in ossequio all'art. 1 del D.Lgs n° 50/2016, tali modifiche sono necessarie per garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità in quanto si rilevano criticità che potenzialmente potrebbero indurre in errore gli operatori economici all'atto della predisposizione delle offerte;

Verificati i presupposti di legge per procedere in autotutela e che la revoca degli atti di gara è soggetto ai medesimi presupposti previsti dall'art.21 della legge 241/90 in materia di revoca degli atti amministrativi per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il mutamento della situazione di fatto ovvero per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

Visti e considerati gli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. n.241/1990, ritenuto applicabile il proprio diritto potestativo atto a tutelare i principi di buon andamento dell'azione amministrativa, trasparenza, imparzialità, efficacia ed efficienza a garanzia e tutela della Stazione appaltante nonché delle finalità e normative regolanti l'agire dell'Amministrazione e la rilevanza sociale della stessa, considerata, altresì, l'importanza della corretta gestione della casa anziani in un contesto pandemico come quello attuale;

VISTO l'art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio) della legge 241/90 che dispone che "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal

momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo." [...]

RITENUTO vi siano i presupposti per procedere, nel caso specifico e per le motivazioni sopra indicate, all'annullamento in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 241/90;

CONSIDERATO CHE il potere di annullamento in autotutela di una gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara

RITENUTO NECESSARIO in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art 97 della Costituzione, nonché ai principi comunitari volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di gara, procedere all'annullamento in autotutela della procedura di gara in oggetto;

DATO ATTO CHE la gara, ad oggi, non è stata aggiudicata e che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza del provvedimento di annullamento in autotutela;

PRESO ATTO che la documentazione progettuale ed il disciplinare di gara presentano vizi tali da generare limitazioni idonee a determinare sul mercato effetti distorsivi della concorrenza e del mercato e che vi siano i presupposti per procedere all'annullamento in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 241/90;

DETERMINA

DI PROCEDERE all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 241/90, della determinazione del Responsabile del servizio n. 693/444 del 22/12/2020, degli atti di gara e revoca R.D.O. n° rfq_368665 della procedura di gara per affidamento in regime di concessione ai sensi dell'art. 60 del D.lgs., 50/2016, della gestione del servizio di Comunità Alloggio Anziani di Villanovafranca per complessi n. 3 anni mediante procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs 50/2016 - CIG. 85606843EB;

DI PROCEDERE in contemporanea a dare notizia dell'avvenuta revoca in autotutela mediante pubblicazione sul portale CAT Sardegna al fine di dare avviso a tutte le ditte interessate a presentare offerta;

DI PUBBLICARE un avviso della presente determinazione nel seguente modo:

- GUCE;
- GURI;
- Sito istituzionale della Regione Autonoma Sardegna;
- Albo pretorio on line della stazione appaltante;
- Profilo del committente – sezione amministrazione trasparente – bandi e gare;
- Sito istituzionale dell'ANAC;
- Piattaforma telematica CAT SARDEGNA;

Di dare atto che il presente provvedimento, verrà pubblicato, a cura del Responsabile/Addetto delle pubblicazioni on line, all'Albo Pretorio on line del Comune di Villanovafranca, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge 69/2009.

Il Responsabile del Servizio
F.to COTZA ANNA RITA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Villanovafranca, lì 27/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to COTZA ANNA RITA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05-mar-2021 al 20-mar-2021.

Villanovafranca, lì _____

Il Delegato
F.to: Ardu Sandra

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Responsabile del Servizio